



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Determina S.G. N°22/2018

OGGETTO: Fornitura “Servizi di telefonia fissa”. Contratto di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n.50/2016, prot. N°1066 del 16.03.2018, stipulato con la Società **FASTWEB S.p.a.** (CIG **Z871FD0B31**). Approvazione determina a contrarre. Individuazione Responsabile del procedimento. Capitolo di spesa 2288.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Emanuela Gentilezza

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “*Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*”;

Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa” ed in particolare l’art.29 recante “Attribuzioni dirigenziali” indicante dal comma 1 al 3 le funzioni poste a carico dei dirigenti generali e dal comma 1 al comma 2 del medesimo articolo, le funzioni poste a carico dei dirigenti di seconda fascia ove alla lett. e) viene assegnata la funzione di gestione del personale, risorse finanziarie e strumentali;

Esaminato, l’art.17 del Regolamento, ove è stato previsto che l’Ufficio unico contratti e risorse “procede all’affidamento dei contratti pubblici per la struttura centrale della Giustizia Amministrativa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.... Omissis”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

Vista la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze 25.08.2015, nella quale si ribadisce l’obbligo di ricorrere per le Amministrazioni Statali agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP e/o Mercato elettronico e solo, in via di estremo subordine, provvedere all’approvvigionamento autonomo attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Visto l’Atto Generale del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°14 del 2 dicembre 2013,

che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N^0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Viste le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N^3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)”;

Viste le comunicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione in data 10 febbraio 2016, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni previsti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e la comunicazione in data 12 febbraio 2016 in tema di procedure di spesa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione della Giustizia Amministrativa per il triennio 2017- 2019, adottato con decreto n. 18 del 7 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio di Stato, e l’Atto di aggiornamento, per il triennio 2018-2020, adottato con decreto n. 13 del 9 febbraio 2018 dal Presidente del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione del Responsabile della prevenzione alla corruzione dell’08.02.2018 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni previsti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 ed altri adempimenti correlati;

Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, in base al quale: “tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. N^50/2016, il quale ha disposto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recante “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

Vista la lettera-contratto prot. N^1066 del 16.03.2018, CIG **Z871FD0B31**, stipulata con la Società **Fastweb S.p.a.**, codice fiscale 12878470157, con sede in Via Caracciolo n.51 – 20155 Milano, per la fornitura dei servizi di telefonia fissa per la durata di n^12 mesi dal 17.09.2017 al 16.09.2018, ai patti e condizioni di cui alla convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”;

Evidenziato che, come segnalato dall’Ufficio Bilancio, alla data del 16.09.2018, andrà a scadere il contratto soprarichiamato e, pertanto, occorre garantire il servizio al fine del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e istituzionale;

Accertato che alla data dell’adozione del presente provvedimento, l’attivazione della Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” avente ad oggetto i suddetti servizi è prevista per il 28.09.2018;

Evidenziato che il R.U.P. ha provveduto ad accertare se sul sistema MEPA fossero presenti, iniziative per garantire il servizio di cui in oggetto, segnalando che l’iniziativa presente è relativa alla telefonia mobile;

Considerato, pertanto, per le suddette ragioni e nelle more dell’attivazione della convenzione Consip, a

tutt'oggi, non attivata, occorre procedere alla provvisoria e temporanea prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con la società Fastweb S.p.A. agli stessi patti e condizioni che si richiamano integralmente, mediante la proroga tecnica del contratto per il periodo dal 17 settembre 2018 al 17 ottobre 2018, **e comunque fino alla data di adesione alla nuova Convenzione, trattandosi di servizio che non può essere interrotto;**

Visto l'art. 8 della lettera contratto il quale prevede che: *“L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione stessa”;*

Evidenziato che la proroga tecnica, costituisce un istituto, come ribadito dall'ANAC da utilizzare eccezionalmente che non può superare i sei mesi e presuppone, l'avvio della nuova gara, giusta delibera N°384 del 17.04.2018;

Preso atto che il periodo di proroga, limitato ad un periodo inferiore a sei mesi, è strumentale al passaggio dalla convenzione in corso di attivazione da parte della centrale di committenza (Consip), e che trattasi di spese inferiori ad € 1.000,00 oltre I.V.A. come per legge;

Visto l'art. 36, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale detta disposizioni in ordine all'affidamento ed all'esecuzione di lavori servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, i quali devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati nell'art.30, comma 1 (economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), nell'art.34 (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) e nell'art. 42 prevenzione e conflitti di interesse;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è necessario individuare per la procedura di affidamento un responsabile unico del procedimento (RUP);

Visto il Decreto N°149/2017, con cui è stato preso atto che il programma biennale relativo a lavori servizi e fornitura, non è stato redatto per le motivazioni nello stesso indicate ed individuato il RUP per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2018-2019;

Viste le note del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. prot. N°3069 del 02.03.2018 e prot.N°10690 del 20.07.2018, con cui è stata comunicata l'assegnazione dei fondi ed approvata la proposta di revisione del fabbisogno finanziario per il corrente anno;

Accertato che sul capitolo di spesa 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali” - piano di gestione 15, è stata assegnata la somma di € 22.050,00, di cui € 1.100,00 per far fronte alla spesa annuale per il canone e consumi telefonici;

Evidenziato che la spesa presunta da sostenere per il canone e consumi telefonici nel suddetto periodo di proroga è stata quantificata nella misura di € 400,00, oltre I.V.A. come per legge;

Preso atto che non occorre acquisire la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio centrale, ai sensi di quanto prescritto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con la nota del 18.03.2016 prot. N°4911, trattandosi di "proroga di contratti in essere, atteso che il ricorso a detto istituto rientra tra le iniziative che ricadono nella piena autonomia del dirigente responsabile di ciascuna Struttura, che, in ragione di ciò, è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni dettate in merito dalla vigente normativa";

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio da garantire fino al 31 dicembre 2018;

D E T E R M I N A

1)- di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. N°50/2016, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica attraverso lo strumento telematico in adesione al CONSIP” *Telefonia fissa 5*” prevista entro il 28.09.2018 per garantire il servizio in oggetto;

2)- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, una proroga tecnica del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa - lettera-contratto prot. N°1066 del 16.03.2018, CIG **Z871FD0B31** – stipulato con la Fastweb S.p.a., agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dalla Convenzione Consip TF4, che si richiama integralmente a partire dal 17.09.2018 e comunque, fino alla data di adesione alla nuova Convenzione Consip e di attivazione dei relativi servizi;

3)- il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., per cui le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato. La risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa”;

5)- di disporre, per la comunicazione tra amministrazione appaltante e operatori economici, la posta elettronica certificata ai sensi, dell'art. 52, del D.lgs 18/4/2016 n. 50 a cura del RUP;

6)- di disporre che si procederà con successivo provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa presunta sulle disponibilità del capitolo 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali” nella voce di spesa “canone e consumi telefonici” – piano di gestione 15 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

7)- di individuare quale RUP per la presente procedura, il dott. Michele Sabbatino appartenente alla Area III-F1 profilo professionale “Funzionario”, in possesso dei requisiti professionali necessari, il quale provvederà agli adempimenti consequenziali cui sono affidati gli adempimenti di cui al citato articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del medesimo del d.lgs. n. 50/2016 con il supporto dell'Assistente Sig. Rossetti Rosanna, appartenente all'area II F3;

8)- di disporre la notifica del presente atto alle unità lavorative individuate.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa-sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Ancona, li 7 settembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE